



Modifiche al codice della strada concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida

A.C. 1522

Dossier n° 561 - Schede di lettura
9 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1522
Titolo:	Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Amorese
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	31 ottobre 2023
assegnazione:	25 marzo 2023
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 1522](#) reca modifiche al Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al D.Lgs. 59/2011 per introdurre la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e l'uso dei defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE) tra i requisiti per la patente di guida.

Secondo quanto stabilito all'**articolo 1**, la proposta mira, in particolare, ad ampliare la platea di cittadini in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze sanitarie conseguenti a eventi traumatici, intervenendo con tecniche di primo soccorso e con l'impiego di defibrillatori semiautomatici o automatici, mediante l'inserimento di tali conoscenze:

- tra i requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida;
- tra le competenze richieste agli esaminatori delle prove pratiche di guida, ai fini della valutazione dei candidati.

Nel perseguimento di tali finalità, l'**articolo 2**, anzitutto, interviene sul D.Lgs. n. 59/2011 - attuativo delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida -, il quale definisce, anche tramite allegati, i contenuti minimi delle prove di guida teoriche e pratiche e i requisiti per gli esaminatori.

In primo luogo, l'articolo 2, al comma 1, lettera a), n. 1), modifica l'**allegato II** (recante i **requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida**), inserendo nell'ambito del **programma teorico** (par. I, lett. A) una nuova voce sulle **"norme di primo soccorso in caso di arresto cardiaco (BLS-D), con specifico riferimento all'utilizzo di defibrillatore semiautomatico o automatico (DAE) e alla rianimazione cardio-polmonare (RCP)"**.

Al n. 2), la disposizione in esame reca delle **integrazioni alla prova pratica (par. I, lett. B)**:

- inserendo un nuovo punto 7.4.10, relativo alla **"corretta individuazione di un pericolo sanitario post-traumatico nonché corretta applicazione pratica di manovre salvavita e di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D)"**;
- aggiungendo, al punto 9.1 (valutazione della prova), la **capacità "di fronteggiare circostanze di emergenza sanitaria intervenendo con dispositivi salvavita e praticando manovre salvavita"**.

Al n. 3), la disposizione integra, inoltre, il titolo del paragrafo II ("conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore"), aggiungendo altresì la "**corretta applicazione pratica di dispositivi e di manovre salvavita a di primo soccorso (BLS-D)**".

Alla lettera b), infine, l'articolo 2, comma 1, interviene sull'**allegato IV** (recante **norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida**), sostituendo il titolo del punto 1.3 - oggi " Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione" - con "**Nozioni e conoscenze relative alla guida e alla gestione del primo soccorso (BLS-D) nonché valutazione**".

All'**articolo 3**, la proposta in esame modifica l'**articolo 121, comma 1, del Codice della strada** che, nel regolare l'esame di idoneità alla guida, attualmente stabilisce che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e una prova di controllo delle cognizioni. La modifica proposta introduce l'esplicito riferimento a "**capacità e comportamenti tecnici e di primo soccorso**".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della circolazione stradale rientra nella **competenza esclusiva dello Stato**, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'art.117, secondo comma, Cost., in particolare alla lettera *h*), relativa alla materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" (Corte costituzionale, sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).